



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **451/05 R.G** promossa da:

X – attore – rappresentato e difeso dall'avv. Davide Martinelli e con domicilio eletto presso lo stesso in Reggio Emilia via Cadoppi n. 8

contro

PROVINCIA di Reggio Emilia - convenuta – rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Zambelli e con domicilio eletto presso lo stesso in Reggio Emilia via Emilia S. Stefano n. 6

Oggetto: risarcimento danni

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI**.

Per parte attrice: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di RE, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 e/o 2052 c.c. della Provincia di Reggio Emilia nella verificaione del sinistro de quo, conseguentemente condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Z Luciano, della somma di Euro 1.934,96 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, o sarà ritenuta di giustizia, oltre a svalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro all’effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.

Per la convenuta PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Montecchio Emilia, contrariis reiectis: 1) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la Provincia di Reggio Emilia carente di legittimazione passiva; 2) nel merito respingere siccome infondate in fatto e diritto; con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.09.05 alla Provincia di Reggio Emilia, l'attore Z Luciano ha convenuto in giudizio la stessa per l'udienza del 15.11.05 dinanzi all'intestato Ufficio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 1.934,96 a titolo di risarcimento dei danni riportati dalla autovettura dell'attore stesso in occasione dell'urto subito da un capriolo in data 16.08.04 in via Franchetti in Bibbiano con direzione Montecchio Emilia.

Il sinistro per cui è causa – in base a quanto assunto dall'attore - sarebbe accaduto verso le ore 22.30 del predetto giorno e nell'evento sarebbe rimasta danneggiata l'auto Fiat Palio targata AY902BC.

Sul posto interveniva il sig. C della Provincia recuperando la carcassa dell'animale e redigendo debito rapporto.

Nella zona, all'epoca dell'evento, non era presente alcun segnale di pericolo, apposto invece in seguito, in data successiva al sinistro per cui è causa.

Inoltre la zona del sinistro, per l'attore, sarebbe rientrata negli "ambiti territoriali di caccia" tanto da indurre la Provincia ad autorizzare la caccia di selezione dei caprioli proprio nella zona stessa, per sovrabbondanza di animali e conseguente insidia per i mezzi in circolazione.

La Provincia convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda dell'attore e chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente la carenza della propria legittimazione passiva, essendo legittimata semmai la Regione e non la Provincia.

Nel merito la Provincia convenuta si è inoltre opposta alla domanda di risarcimento del danno preteso dall'attore eccependo, oltre al preventivo assolvimento di tutti gli oneri probatori relativi al sinistro ed ai danni, l'assenza di ogni responsabilità della Provincia per la mancanza di precetti che accollino alla stessa doveri di custodia e controllo della fauna.

Ammesse in data 10.02.06 ed assunte alle udienze del 17.03.06, 05.05.06 e 26.05.06 le prove testimoniali dedotte dalle parti, dalle stesse è emerso che effettivamente nella direttrice di marcia dell'attore, rispetto al luogo del sinistro - come da lui denunciato - erano presenti segnali di pericolo per la

possibile presenza di animali selvatici (testi M e G). Peraltro tale attestazione si riferisce ad epoca incerta ed è smentita da molteplici testi privati, indotti dall'attore, che hanno dichiarato che al momento del sinistro non vi erano segnali di pericolo in zona e che gli stessi sarebbero stati apposti in seguito. Alcuni testi inoltre hanno confermato che il sinistro è accaduto in una zona di ripopolamento dove i cacciatori vanno a fare la cattura delle lepri quando autorizzata e nella quale sono stati visti con una certa frequenza dei caprioli anche in prossimità della strada.

Da ultimo veniva sentito l'incaricato della Provincia che aveva effettuato il recupero del capriolo morto e che non ricordava se in zona vi fossero o meno i cartelli di pericolo. Lo stesso attestava inoltre di aver molteplici interventi come quello per cui è causa nel corso del 2005. Lo stesso si dichiarava incerto invece sulla possibilità di esercitare la caccia in loco e se la zona fosse o meno di ripopolamento.

Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva quindi assegnata in decisione con termine fino al 6.10.06 per il deposito di conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerando – inizialmente - dimostrato l'accadimento del fatto, come denunciato dall'attore, almeno per la sua plausibilità in base a quanto riscontrato dalla Guardia Provinciale intervenuta sul luogo dell'evento (teste C) si può passare ad esaminare gli altri temi del contendere introdotti dalle parti.

La fattispecie rientra nella nota questione della responsabilità della P.A. nel caso di investimento di fauna selvatica.

Anteriormente alla entrata in vigore della L. 968/77 – che ha incluso la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato – gli animali selvatici, non custoditi in fondi chiusi, erano considerati *res nullius* – come tali, fra l'altro, suscettibili di occupazione a norma dell'art. 923 c.c. (Cass. 10.03.94 n. 2338) – e pertanto insieme all'assenza della proprietà, poteva ritenersi inesistente anche ogni tipo di responsabilità, almeno ex art. 2052 c.c.

Con l'entrata in vigore della predetta legge e della successiva legge del 11.11.92 n. 157 – che ulteriormente affida alle Regioni i poteri di gestione,

tutela e controllo della fauna selvatica - si è iniziato (ovvero ripreso) a dibattere circa la configurabilità della responsabilità della competente P.A. in caso di investimento di capi di fauna selvatica.

In particolare, nel quadro normativo dell'Emilia Romagna, determinatosi in materia di gestione della fauna selvatica con le leggi regionali ed i relativi regolamenti amministrativi succedutisi nel tempo, risulta il conferimento alle Province della generalità delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo della fauna selvatica direttamente (in argomento cfr. Sent. 06.07.01 n. 1053 Trib. Reggio Emilia).

Per tale ragione può ritenersi correttamente individuata nella Provincia la parte passivamente legittimata per la presente causa, essendo la P.A. affidataria della gestione e del controllo della fauna selvatica equiparabile – per quanto occorrer possa – al soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'onere di custodia (ex art. 2052 c.c.) ovvero la responsabilità extra-contrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

Non fondata, né comunque pertinente o rilevante appare quindi la diversa ed ulteriore tesi sostenuta in proposito dalla convenuta, secondo la quale legittimato sarebbe stato lo Stato proprietario o la Regione ma non la Provincia. Ciò potrà valere per alcune regioni che non hanno delegato alla Provincia la gestione del controllo della fauna selvatica, ma non vale invece per il caso in esame, riguardante come noto la Regione Emilia Romagna, che come ricordato e noto (e consentito dalla legge 157/92) ha delegato alle Province la gestione in oggetto.

Deve a tal punto – risolto il problema della legittimazione - essere individuata la natura ed il tipo della responsabilità della P.A. invocata nella fattispecie dall'attore.

Infatti è ipotizzabile un duplice tipo di responsabilità. L'una trova fonte nella già ricordata norma di cui all'art. 2052 c.c.

L'altra è la generica responsabilità extra-contrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

L'attore, avendo invocato ora la proprietà ovvero l'onere di custodia del capriolo in capo alla P.A., ora la proprietà della strada e l'onere della P.A. di adottare tutte le misure e segnalazioni idonee ad evitare che gli animali selvatici arrecassero danni a persone o cose, risulta aver fatto ricorso (come

da duplice domanda poi espressamente svolta in forma congiunta e alternativa nelle conclusioni) ad entrambe le azioni, o meglio ad ambedue le *causae petendi*.

Ed in ordine al primo tipo di responsabilità ex art. 2052 c.c. si osserva.

“Per il danno cagionato da un animale (n.d.r. non distinguiamo per ora se domestico o selvatico) l’art. 2052 c.c. prevede che il responsabile, tenuto a risarcire i danni cagionati a terzi, è il proprietario, a meno che dell’animale si serva un soggetto diverso, che risponderà per il tempo in cui lo ha in uso; inoltre è espressamente previsto che la responsabilità sussiste anche nel caso di smarrimento o fuga. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza (cfr. cit. loc.) ravvisano in tale norma un’ipotesi di responsabilità oggettiva. I soggetti sopraindicati rispondono, pertanto, del danno cagionato dall’animale in virtù del solo nesso di causalità tra l’azione dell’animale stesso e l’evento dannoso, salvo il caso fortuito inteso come un evento imprevedibile ed inevitabile, estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie, idoneo ad interrompere quel nesso di causalità”.

“Al danneggiato spetta ... quindi ... semplicemente dimostrare l’esistenza del rapporto eziologico tra la situazione di fatto e l’evento dannoso, mentre compete al convenuto provare, per liberarsi, l’esistenza del caso fortuito, restando a suo carico la causa ignota” (Castagnaro, G. It. 2000, 1594).

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ulteriormente ritenuto, nella materia specifica dei danni cagionati da animali selvatici, che gli stessi debbano essere regolati dai principi dell’art. 2043 c.c. e non dell’art. 2052 c.c., poiché “sarebbe estremamente difficile, sul piano di una logica interpretazione dei principi, richiedere anche per gli animali selvatici, la sussistenza dei presupposti indicati dal citato art. 2052 c.c. della sorveglianza tipica, della custodia o del rischio collegato all’utile” (Cass. 12.08.91 n. 8788).

Inoltre “in relazione alla fauna selvatica, proprio per il suo trovarsi in stato di completa libertà, non è ... ipotizzabile una potestà di governo della stessa; il capo selvatico ... infatti ..., ancorché oggetto di proprietà statale, non può essere per sua stessa natura – finché resta libero – nella disponibilità di alcuno e quindi nemmeno della P.A., a cui non è

riconosciuto il potere-dovere di inibire lo spostamento” (Cass. 15.03.1996 n. 2192 Foro It. 1996, 1216 – Cass. 29.03.83 n. 2246 – Cass. 29.04.79 n. 2488).

“In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.” Cassazione civile , sez. III, 24 giugno 2003, n. 10008

“Anche la prevalente dottrina, ritenendo che il fondamento del regime speciale di responsabilità ex art. 2052 c.c. sia rappresentato dalla disponibilità dell’animale – potere di governo dello stesso – concorda con l’indirizzo indicato del Supremo Collegio nel ritenere tale norma inconciliabile con la natura selvatica dell’animale”. (Castagnaro cit.)

L’inevitabile conclusione (affermata dalla sentenza della Cassazione n. 13956 del 13.12.99 in Giur. It. 2000, 1594 ed in seguito anche da Cass. 14.02.2000 n. 1638) oltre all’inapplicabilità dell’art. 2052 c.c. ai danni prodotti dalla fauna selvatica, “è che il danno da questa cagionato potrà essere astrattamente risarcibile soltanto in base ai principi generali indicati dall’art. 2043 c.c., del quale devono ricorrere tutti gli elementi, con particolare riferimento alla colpa” e con la conseguente relativa notevole difficoltà probatoria che comporta il relativo onere incombente alla vittima (cfr. Castagnaro, G. It. 2000, 1594 che – pur da ultimo prendendo imprescindibilmente atto del contrario e maggioritario orientamento giurisprudenziale e dottrinale in materia – conclude auspicando invece personalmente -con certa giurisprudenza di merito e dottrina, peraltro del tutto minoritarie- una revisione dello stesso, per porre auspicabilmente termine ad una situazione -a suo parere- di ingiustificato privilegio processuale e sostanziale della P.A.).

Pertanto, non può considerarsi che il dominio pubblico che si esercita sui beni del patrimonio indisponibile dello Stato (da chi per esso gestito) possa ricondursi al genere della proprietà, con ciò provocando l’applicazione

dell'art. 2052 e “scaricando così in ogni caso sulla ... P.A. ... l'obbligazione indifferenziata (per responsabilità oggettiva) di risarcire il pregiudizio che l'animale selvatico abbia arrecato ai terzi” (Ronco, G. It. 2001, 1634).

In realtà, ed a riepilogazione conclusiva, con la giurisprudenza della S.C. si può affermare che “la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, fondandosi sulla disponibilità materiale e quindi sul potere di governo dell'animale, non è applicabile alla fauna selvatica, ancorché oggetto di proprietà statale” (Cass. 15.03.1996 n. 2192 in Foro It. 1996, 1216 - Cass. 14.02.2000 n. 1638).

Semmai – ripetesi – potrà considerarsi configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass. 2192/1996 e Cass. 13.12.1999 n. 13956 in G. It. 2000, 1594) peraltro con presupposti giuridici e probatori ben diversi.

E venendo allora a tale secondo profilo dell'ipotizzata responsabilità della convenuta, specificatamente ed ulteriormente si osserva quanto segue.

Occorre in proposito preliminarmente tenere conto della legittima “sete di giustizia che anima i cittadini (ovvero la fortissima pulsione a trovare comunque un responsabile per ogni evento dannoso che accada) nonché, più razionalmente, dell'esigenza di scaricare e ripartire sulla collettività le conseguenze pregiudizievoli che si abbattano sulla sfera del singolo senza sua colpa” (Ronco, cit).

Peraltro ciò non deve condurre ad esagerazioni od eccessive enfattizzazioni di tale pur legittima aspettativa e del relativo diritto, perché si correrebbe il rischio di incappare in autentiche distorsioni dei principi giuridici generali, se non addirittura in autentiche ingiustizie di “ritorno” in danno dell'intera collettività.

Ma lasciando da parte tali considerazioni del tutto metagiuridiche, rientrano in gioco, ex art. 2043, alcune ipotesi di responsabilità della P.A. - escluse invece ex art. 2052 c.c. - connesse sia alla titolarità dell'ente proprietario e gestore della strada percorsa dal veicolo che ha subito l'urto dell'animale selvatico, sia di nuovo – seppure per altro titolo ed in chiave del tutto diversa – all'obbligo generico di cura e custodia degli animali selvatici, nonché di sorveglianza delle manifestazioni di intemperanza degli animali stessi, in adempimento del dovere di gestione, tutela e vigilanza

spettante alla stessa P.A. e più genericamente e partitamente dell'obbligo di mantenimento di un comportamento di prudenza e diligenza tale da evitare addebiti ex art. 2043 c.c.

E tutto ciò nell'ambito però dell'arduo onere probatorio – come già ricordato - incombente al danneggiato ex art. 2043 e completamente invertito rispetto a quello dell'art. 2052 c.c., laddove - come detto – poteva persino configurarsi una sorta di responsabilità oggettiva della P.A.

Detto ciò in astratto, in concreto (anche considerando l'appena citato gravoso, se non diabolico, onere probatorio) le possibilità di dimostrare una colpa ed una responsabilità della P.A. nella gestione della fauna selvatica (una volta fissato che la stessa non ha priori l'onere, gli obblighi e le conseguenti automatiche responsabilità della custodia ex art. 2052 c.c.) sfumano fortemente, rendendo le possibilità del danneggiato alquanto deboli.

Ciò “soprattutto perché mancano quasi del tutto (precisi) precetti che accollino a tali Enti (concreti e non generici) doveri di custodia e controllo della fauna, al cui inadempimento l'obbligazione risarcitoria possa ricollegarsi con immediatezza” (Ronco, cit).

Né potrà sostenersi che l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c. costituisce di fatto un privilegio del tutto ingiustificato per la P.A. (Castagnaro, cit) posto che sono state esposte ampie ragioni – ritenute dalla Giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, nonché dalla dottrina prevalente – che giustificano la disparità di trattamento sul fatto che la P.A., in buona sostanza, non ha e non può avere il controllo fisico della fauna selvatica, a differenza di un privato rispetto al proprio animale domestico.

La differenza di trattamento, pertanto, risulta in conclusione ampiamente giustificata dalla totale difformità delle situazioni (cfr. in proposito Corte Cost. 04.01.01 n. 4).

Venendo allora alla fattispecie concreta, ed escluse le ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., gli addebiti che l'attore indirizza alla Provincia ex art. 2043 c.c. (escludendo quelli riferibili all'art. 2052 c.c.) si riducono alla mancanza in loco di un apposito segnale stradale di pericolo (per animali vaganti) in particolare nel tratto di strada che precede il punto

d'urto fra il veicolo dell'attore e l'animale selvatico, nonché il fatto - non meglio precisato - che la zona sarebbe (di caccia o di ripopolamento non si intende con chiarezza) in ogni caso molto frequentata dai numerosi caprioli presenti in zona (v. in proposito vari testi).

Dall'istruttoria è risultato infatti che nel tratto di strada in questione pare non vi fosse alcun segnale di pericolo (il teste della Provincia, appositamente inviato in loco, stranamente non ricorda) ma che gli stessi fossero stati apposti solo in epoca successiva al sinistro. E' risultato anche che in zona vi erano in effetti molteplici caprioli.

Senonché, anche ammesso per certo - come fin dall'inizio ipotizzato - sia l'urto, sia che il tratto di strada nel quale si è verificato l'urto stesso fosse effettivamente quello dichiarato dall'attore - aspetti dimostrati se non altro dalla dichiarazione del teste Chiapponi - in ogni caso non basta a parere di questo Giudice l'assenza in loco di specifici cartelli di pericolo, in particolare nel tratto di strada che precede il punto d'urto, per integrare una responsabilità della Provincia ex art. 2043 c.c.

Sussiste invero una nota ed autorevole pronuncia del Pretore di Reggio Emilia in argomento con la quale è stato ritenuto che "integra gli estremi dell'insidia e trabocchetto l'attraversamento improvviso da parte di un animale selvatico (nella specie un capriolo) di un tratto stradale caratterizzato dalla presenza di varia selvaggina, qualora la P.A. non abbia adempiuto l'obbligo di apporre il segnale di "attenzione agli animali", siccome tale situazione rende la stessa P.A. responsabile del fatto lesivo derivato da tale situazione" (Pretura Reggio Emilia, Dr. Brusati, 04.11.1983).

Peraltro, se è vero che la P.A., in assenza di altri precetti legislativi o regolamentari relativi alla vigilanza ed alla gestione del patrimonio faunistico, deve provvedere almeno ad apporre alcuni segnali di pericolo, è altrettanto vero ed ovvio che tali segnali non possono essere apposti ad ogni chilometro o addirittura con frequenza tale da consentire ad ogni veicolo che si immette sulla strada in questione da qualunque via laterale pubblica o anche solo vicinale - se non, per assurdo, da ogni accesso carraio privato - di poterli visionare.

In altri termini l'assenza dei cartelli di pericolo nel tratto di strada anteriore al denunciato punto d'urto, non rende ad avviso del Giudicante la Provincia per sé imputabile della responsabilità ex art. 2043, per non aver adottato le necessarie – minime, ma comunque sufficienti – cautele per evitare l'evento e comunque tali da escludere la configurabilità dell'insidia (ritenuta invece in precedenza nella citata decisione del Pretore di Reggio Emilia).

Infatti non sono certo i segnali di pericolo che possono fungere da unica e decisiva scriminante della responsabilità della Provincia e della P.A. in genere.

I cartelli di pericolo per “animali selvatici vaganti” sono ormai notoriamente sovrabbondanti in ogni zona delle strade della provincia. Non per questo sono però cessati gli investimenti di caprioli.

Non per questo, inoltre, gli automobilisti tengono di fatto (né potrebbero tenere) comportamenti diversi per evitare tali eventi.

La verità è che non basta un cartello per scongiurare un pericolo (ed insieme, la sua concreta assenza nello specifico tratto di strada, per considerare sussistenti gli estremi per la configurabilità di un'insidia e quindi di una responsabilità della P.A. ex art. 2043) così come non basterebbe che gli automobilisti procedessero con maggiore cautela nei tratti di strada opportunamente – e magari sovrabbondantemente – segnalati.

Per assurdo bisognerebbe che la P.A. collocasse un cartello di pericolo ogni 100 metri o – come paradossalmente detto – ad ogni incrocio o ad ogni passo carraio e, dall'altro lato, che gli automobilisti marciassero sempre a velocità ridottissime, specie nelle curve e durante le ore notturne.

Ma ciò, oltre che inutile, non sarebbe possibile, per ovvie ragioni di economia generale, sia dei pubblici bilanci che dei trasporti privati.

Un altro addebito che viene indirizzato dall'attore a parte convenuta è collegato ad una ulteriore risultanza istruttoria.

Più di un teste ha affermato essergli capitato più volte di aver visto dei caprioli in zona. Inoltre è risultato, sempre dai testi, che il luogo del sinistro sarebbe una zona di ripopolamento e/o di caccia, con abbondanza comunque di caprioli.

Senonché anche da tali elementi di fatto, specie in assenza di altri elementi (ovvero della insufficienza di quelli offerti) non può essere attribuita, a nessun titolo e per alcun motivo, una qualsiasi responsabilità alla Provincia, siccome detti elementi costituiscono semplici indizi di una certa situazione della frequenza di certi episodi (investimenti) ovvero dell'abbondanza di caprioli in zona, ma non integrano per sé una prova tale da poter considerare superato l'onere incombente all'attore ex art. 2043 c.c. circa la responsabilità della Provincia.

In altri termini, nella fattispecie, non può considerarsi la sussistenza (o quanto meno non dimostrata la sussistenza stessa) di un'insidia, consistente (ex. Corte Cost. 156/1999) nella mancata osservanza di specifiche norme e comuni regole di prudenza e diligenza, poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio del *neminem laedere*.

Infatti non sussiste alcuna norma positiva, né alcuna disposizione regolamentare o anche solo di buon senso e comune diligenza, che imponga alla Provincia di limitare il numero dei caprioli – fatto che, oltre che legittimamente contestato dagli ambientalisti ed animalisti, non risolverebbe comunque il problema perché anche pochi caprioli finirebbero comunque in strada, limitando magari il rischio ma non eliminandolo e quindi non configurando per sé la sovrabbondanza una colpa in sé a carico della Provincia – ovvero addirittura di recintare tutte le zone dove vivono i caprioli, siccome fatto non solo esageratamente dispendioso e come tale non esigibile, ma persino materialmente impossibile da realizzare ed in parte anche inutile per evitare fatti quale quello in esame.

Volendo poi scendere da ultimo a considerazioni di carattere non strettamente tecnico - ma sempre giuridico, e come tale pur sempre pertinente - la verità è che nella fattispecie si tratta in realtà di eventi tipicamente dovuti a caso fortuito (e non quindi a responsabilità di alcuno) per i quali spetta al Legislatore fissare su chi tale “caso fortuito” debba gravare.

Fra gli autori già citati, taluno (il Ronco) si chiede se sia preferibile lasciare sul singolo danneggiato il pregiudizio cagionatogli dall'animale, oppure se sarebbe meglio “rivalutare” – in chiave “solidaristica” – l'art. 2052 c.c. fino

a ritenere lo Stato, quale proprietario della fauna selvatica, sempre e comunque tenuto al risarcimento dei danni da questa arrecati, ovviamente salve le dovute eccezioni.

Ma ciò può valere solo de jure condendo, od invero anche in sede giurisprudenziale, come da copiosa giurisprudenza di merito, pur minoritaria: Giudice di Pace di Città di Castello 30.12.98 n. 96 e Giudice di Pace di Perugia 27.04.99 n. 92 in Rassegna Giur. Umbra 1999, 787 – Pretura Cosenza 5.7.88 in Foro It. 1988, 3629 – App. Perugia 22.09.86 in Arch. Civ. 1987, 385).

Senonchè questo giudice non ritiene di seguire tale orientamento relativo all'art. 2052 c.c., sia perché non condivisibile, sia perché appare preferibile, fondato e idoneamente motivato sotto ogni profilo il diverso esposto orientamento della Giurisprudenza di legittimità e della dottrina maggioritaria, non soltanto per l'innegabile autorevolezza dello stesso, bensì prima ancora per le ragioni ampiamente ed autonomamente esposte.

In altri termini riassuntivi, esclusa ogni responsabilità di custodia ex art. 2052 cc., non sussiste neppure ed è comunque indimostrata ogni genere di responsabilità della Provincia anche ex art. 2043 cc, non potendo la stessa ritenersi integrata e dimostrata dalla semplice assenza di cartelli di pericolo (non sufficienti da soli pur se presenti a scongiurare l'evento) nonché ben nota essendo comunque a tutti gli abitanti della zona – come i testi hanno dichiarato ed all'attore non poteva essere ignota – la presenza in loco di molti caprioli, a prescindere dal cartello che ribadisse tale fatto notorio, e neppure dalla ipotizzata sovrabbondanza di caprioli, comportante solo un maggior rischio, ma non l'esclusione dello stesso, anche se il numero dei caprioli fosse stato contenuto, con conseguente esclusione anche a tal titolo della responsabilità della Provincia. In ogni caso, sull'argomento, valga, in modo esaustivo, il preciso principio affermato dalla autorevole giurisprudenza di merito locale (Tribunale di Reggio Emilia, 06.07.2001 n. 1053 rel. Pres. Parmeggiani) in base al quale non può essere riferibile alla Provincia alcun obbligo di contenimento della popolazione dei caprioli. Né tale contenimento avrebbe in ogni caso - come detto, per mera riduzione delle probabilità - evitato per certo il sinistro.

Né – ripetesi – si sarebbe potuto pretendere (ex Cass. 13907/02) che la Provincia recintasse tutte le zone in cui vivono i caprioli per evitare che gli stessi attraversassero le strade, dato che si sarebbe trattato di una soluzione praticamente impossibile da realizzare.

Altrettanto dicasi da ultimo e per mero inciso finale – con valore del tutto pleonastico e ripetitivo, senza quindi nulla togliere od aggiungere alle argomentazioni già svolte - in riferimento all’art. 2043 c.c. in relazione al quale si osserva che, stante il descritto pesante onere probatorio incombente all’attore, il caso fortuito resta a carico dello stesso e che, in ogni caso, anche l’installazione di vari segnali avrebbe evitato l’urto.

Pertanto, se è pur vero che:

- *“in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”* (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rinvenuto detto comportamento nella circostanza che nella zona, densamente popolata di animali selvatici, non fosse stato installato alcun avvertimento per segnalare il pericolo, inducendo così l’utente della strada a prestare la massima attenzione, onde procedere con la necessaria prudenza - Cassazione civile , sez. III, 25 novembre 2005, n. 24895)

- e che *“qualora non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone od a cose, essendo la P.A. titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica, è responsabile dei pregiudizi derivati ad un privato il cui veicolo sia stato urtato da un animale non domestico”* (Cass. 24.09.02 n. 13907)

- è altrettanto vero che la responsabilità della P.A. in argomento non può essere ravvisata nella eventuale assenza di cartelli di pericolo, arcinota essendo, fra l’altro, agli utenti della strada in questione (i testi lo hanno confermato) la presenza di molti animali vaganti.

Del resto quelle decisioni (come Cass. 24895/05) che fissano in astratto la configurabilità di una responsabilità della P.A. ex art.2043 cc per il danno causato dalla fauna selvatica, esaminate in dettaglio non fissano poi criteri particolari per individuare detta responsabilità, ma senza entrare nel merito, essendo valutazioni insindacabili in sede di legittimità, si rimettono alle (non note) decisioni di merito di primo e secondo grado sulle quali sono state chiamate a deliberare in terzo grado, limitandosi ad affermare - al pari di questo gdp - quindi solo in astratto la configurabilità della responsabilità della PA -. Sta poi al giudice di merito individuare se e dove sussiste detta responsabilità, come nel caso in altra parte della sentenza ampiamente e ripetutamente motivato sul punto, in linea (e con solo apparente contrasto) con i dettati di tale giurisprudenza di legittimità (24895/05).-

Né la responsabilità della P.A. può essere neppure individuata nell'eventuale mancato contenimento del numero degli animali stessi, siccome fatto comportante soltanto la riduzione delle probabilità e del rischio dell'evento, ma non già la sua sicura eliminazione.

Impossibile da pretendere ed imporre infine sarebbe la recinzione delle zone frequentate dai caprioli, contrariamente a quanto assunto dalla pur autorevole Cass. 13907/02 cit.

In conclusione, secondo il giudicante, in base agli elementi istruttori disponibili, ma soprattutto imponendo la norma di cui all'art. 2043 cc. a carico dell'attore un pesante onere probatorio che non è stato vinto, trattandosi di fatto nella fattispecie di una ipotesi di caso fortuito, con onere probatorio incombente al danneggiato circa la prova della causa specifica del fatto e soprattutto della sussistenza e consistenza della colpa della P.A., nella fattispecie non risulta provata alcuna responsabilità della stessa.

Perciò fino a quando diverse nuove leggi (eventualmente locali, come ci risulta sia stato adottato in Calabria) spostino – diversamente da oggi - a carico della stessa P.A. – con spirito solidaristico - gli oneri dei danni in questione, con una responsabilità oggettiva ovvero almeno ad onere probatorio invertito, come nel caso dell'art. 2052 cc, alla Provincia non può essere addebitata alcuna responsabilità ex art. 2043, non essendo stati forniti in proposito dall'attore sufficienti elementi di prova sulle colpe della

stessa P.A. tali non essendo – ripetesi ancora - per il giudicante l'assenza di cartelli segnalanti il pericolo della presenza di animali vaganti (nota agli utenti della strada) né il mancato contenimento del numero degli animali stessi ovvero addirittura la totale recinzione delle loro zone di stazionamento. La domanda dell'attore, per tali ragioni, deve pertanto essere respinta.

Per quanto riguarda le spese di lite, tenendo conto, se non dei principi equitativi, in ogni caso della assoluta discutibilità nel merito della decisione adottata e quindi della contemporanea non accoglibilità (da un lato) ma anche della assoluta non temerarietà (dall'altro) della domanda spiegata dall'attore, è consentito ad avviso del giudicante di compensare in ogni caso per equità tutte le spese di giudizio.

Il contrasto della giurisprudenza di merito, insieme alle riportate perplessità manifestate da vari autori sul prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità - pur non condivise da questo gpd - attestano ampiamente l'equità e ragionevolezza di tale statuizione della sentenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia, definitivamente decidendo nella causa 451/05 R.G. di cui in epigrafe promossa da Z LUCIANO nei confronti della PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta la domanda dell'attore siccome infondata e indimostrata. Compensa integralmente fra le parti le spese, diritti ed onorari del giudizio.

Montecchio Emilia 27 ottobre 2006

IL GIUDICE DI PACE
dr.avv.Alfredo Carbognani